



COMUNE DI BRUGINE

Provincia di Padova

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il presente regolamento:

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 16/05/2003
- Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 23/05/2003 al 07/06/2003
- Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 16/06/2003 al 01/07/2003
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 10.03.2011
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30.04.2016

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 FINALITÀ

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento che attua quanto disposto all'art. 5 dell'ordinamento delle autonomie locali.

ARTICOLO 2 SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. Quando si verificano particolari condizioni o per rilevanti motivi di interesse della comunità, il Sindaco, sentita la Giunta e la Conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi diversi indicati nell'avviso di convocazione.
3. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.
5. Nelle riunioni aperte è ammessa, su autorizzazione del Presidente, la facoltà di intervento del pubblici per illustrare situazioni e circostanze di interesse generale.

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

ARTICOLO 3 ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio e delle Commissioni consiliari istituite e per l'intera durata delle stesse.
2. Nel caso di assenza la giustificazione deve avvenire mediante motivata comunicazione, al Sindaco o al Segretario Comunale.
3. Ogni Consigliere può chiedere, per un massimo di una volta all'anno, con lettera diretta al Sindaco, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto, nella prima adunanza.
4. Il Consigliere che si assenta definitivamente o momentaneamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario Comunale.
5. Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà di espressione e di voto.
6. I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessione di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerativi, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.
Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei Consiglieri sia dei loro congiunti od affini al quarto grado civile.
I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

7. I Consiglieri comunali sono personalmente responsabili dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio. Si applicano ai Consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal I e IV comma dell'art. 58 - L. 8/6/1990 n. 142.

ARTICOLO 4 DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Ciascun Consigliere ha diritto, per l'esercizio del suo mandato, di ottenere dagli uffici, dalle aziende ed enti dipendenti dal Comune tutte le notizie, le informazioni ed i dati in loro possesso concernenti la rispettiva attività.
2. La richiesta di ottenere le informazioni può essere rivolta, anche in forma orale, al responsabile di struttura (o all'ufficio informazioni se istituito) il quale è tenuto a fornire quanto richiesto nel più breve tempo possibile e comunque entro 20 giorni.
3. Il Consigliere ha altresì diritto, in esenzione a qualsiasi spesa o tributo, ad ottenere copia dei documenti concernenti le notizie, le informazioni ed i dati di cui al 1° comma.
4. Quando, per la natura del documento o per le sue dimensioni, il rilascio della copia possa pregiudicare la normale attività della struttura, in relazione alle sue dimensioni ed al numero dei procedimenti in essere, con atto motivato del responsabile di struttura comunicato al Consigliere, potrà essere fissato un termine fino a venti giorni per il rilascio della copia. Non si rilasciano copia di disegni che, per il loro formato, non possano essere fotocopiate

ARTICOLO 5 DIRITTO DI PRESENTAZIONE INTERROGAZIONI - MOZIONI ED INTERPELLANZE

1. Ciascun Consigliere ha diritto di presentare interrogazioni, mozioni ed interpellanze.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta al Sindaco o a ciascun Assessore, per aver informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
3. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco circa i motivi o agli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta Comunale. L'interpellante può trasformare l'interpellanza in mozione che, in questo caso verrà scritta all'ordine del giorno della seduta successiva.
4. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate al Sindaco entro il terzo giorno precedente quello stabilito per l'adunanza del Consiglio. Sono sempre formulate per scritto e firmate dai proponenti.
5. Nell'interrogazione deve essere indicato se si chiede la risposta per iscritto. In mancanza di indicazione la risposta viene data oralmente.
6. Quando l'interrogazione o l'interpellanza ha carattere urgente può essere effettuata anche durante l'adunanza oralmente, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Consigliere interrogante può rimettere copia del testo al Presidente. Il Sindaco, o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario sono tenuti a dare risposta scritta all'interrogazione nel più breve tempo possibili, dandone comunicazione al successivo Consiglio Comunale.
7. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
8. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Sindaco, sottoscritte dal Consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio che sarà convocata dopo la loro presentazione.

ARTICOLO 6 PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ED EMENDAMENTI

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.

2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, sottoscritta dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria di cui agli articoli 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e ne informa la Giunta. Il Segretario Comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento.

Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, il Sindaco comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale e che verrà sottoposta all'organo competente. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capigruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

3. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati per iscritto al Sindaco, entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza o al Presidente nel corso della seduta.

ARTICOLO 7 DIMISSIONI

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

ARTICOLO 8 DECADENZA

1. Qualora nel corso del mandato venga rilevata l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato ai sensi dell'articolo 9 bis del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.
2. Qualora successivamente all'elezione si verificasse alcuna delle condizioni previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura di cui all'articolo 7 della legge citata. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. E' prevista la decadenza dalla carica di Consigliere per ingiustificata assenza per 3 sedute consecutive del Consiglio comunale. Le assenze ingiustificate devono essere notificate per iscritto al Consigliere, il quale nei 10 giorni successivi alla notifica può presentare eventuali giustificazioni. Prima di dichiarare la decadenza, il Consiglio esamina eventuali giustificazioni, presentate per iscritto al Sindaco dall'interessato, e decide conseguentemente.
La decadenza viene dichiarata dal Consiglio comunale nella seduta successiva.

ARTICOLO 9 GRUPPI CONSILIARI E CAPIGRUPPO

1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi consiliari a norma dell'articolo 13 dello Statuto.

2. Ciascun Consigliere nel corso della legislatura può dichiarare la propria dissociazione dal gruppo originario di appartenenza e confluire in altri gruppo o costituire un nuovo gruppo.
3. Ciascun gruppo attribuisce ad un suo componente le funzioni di Capogruppo, con dichiarazione scritta al Segretario Comunale. In mancanza di tale designazione, che deve essere effettuata alla prima seduta del Consiglio comunale neo eletto, le funzioni di Capogruppo sono esercitate dal Consigliere comunale che ha conseguito il maggior numero di voti nell'ambito della lista di appartenenza.
4. Ai gruppi consiliari viene attribuito uno spazio all'interno degli edifici comunali. L'utilizzo degli spazi e degli uffici verrà disciplinato con deliberazione di Consiglio Comunale.

ARTICOLO 10 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La conferenza è costituita da tutti i Capigruppo dei Gruppi politici presenti in Consiglio Comunale.
2. Ad essa compete l'informazione preventiva sulle problematiche di pertinenza del Consiglio comunale, l'esame dello svolgimento dei lavori delle Commissioni consiliari, il confronto delle varie posizioni politiche in ordine a determinati oggetti.
3. La conferenza viene convocata dal Sindaco di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei Gruppi consiliari. E' presieduta dal Sindaco.
4. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

Alla riunione può partecipare il Segretario comunale od il suo sostituto e i funzionari comunali richiesti.

ADUNANZE CONSIGLIARI

ARTICOLO 11 PRESIDENZA E CONVOCAZIONE

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco, salvo i casi in cui la legge o lo Statuto dispongano diversamente.
2. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco.
3. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo Statuto ed il presente Regolamento.
4. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate le data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
5. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia richiesta al Sindaco dalla maggioranza dei componenti della Giunta o da almeno un quinto dei Consiglieri. L'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
In caso di mancata convocazione entro i termini, il Consiglio è convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, dal consigliere più anziano di età tra i presentatori della richiesta di convocazione.
6. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

7. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione.
8. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un Messo Comunale; in alternativa è facoltà dei consiglieri richiedere che le convocazioni del Consiglio vengano loro effettuate al proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
9. Qualora un Consigliere risieda fuori dal Comune, deve segnalare alla Segreteria (entro dieci giorni dalla convalida della sua elezione o dalla data di emigrazione), un indirizzo nell'ambito del Comune presso il quale possono essergli recapitati gli avvisi di convocazione, in alternativa può richiedere che le convocazioni gli vengano effettuate al proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
10. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie e straordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione.
11. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
12. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

ARTICOLO 12 ORDINI DEL GIORNO

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri comunali, alla conferenza dei Capigruppo ed alle Commissioni consiliari permanenti.
3. A norma dell'articolo 44 dello Statuto comunale i cittadini quali singoli o in forma associata possono formulare proposte di deliberazione per gli atti di competenza consiliare. La procedura per le proposte di deliberazione deve corrispondere a quanto previsto dallo Statuto.
4. Il Consiglio Comunale non può deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 13 PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche tranne i casi in cui la pubblicità possa risultare di documenti al diritto alla riservatezza o ad altri interessi giuridicamente rilevanti.
2. La pubblicità o la segretezza dei lavori consiliari di norma dovrà risultare dall'ordine del giorno.
3. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà del presidente di passare, durante la seduta pubblica, in seduta segreta, qualora ritenga che la pubblicità possa far sorgere un evento pregiudizievole.
4. La seduta segreta può essere richiesta anche dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.
5. L'elenco degli argomenti a trattare nelle adunanze ordinarie è pubblicato all'albo del Comune nei cinque giorni precedenti quello della riunione. Il Segretario Comunale è responsabile che tale pubblicazione risulti esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.
6. Prima della seduta del Consiglio Comunale oltre che ai Consiglieri, copia dell'avviso di convocazione

e dell'ordine del giorno delle adunanze, viene inviata a cura della segreteria Comunale, assicurandone il tempestivo recapito:

- Al Difensore Civico
- Al Presidente del Collegio revisori dei conti
- Ai pubblici esercizi che ne cureranno l'affissione in modo visibile al pubblico
- In appositi spazi allo scopo destinati e distribuiti su tutto il territorio comunale.

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ARTICOLO 14 DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria comunale almeno tre giorni prima di quello dell'Adunanza. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche e del conto consuntivo, devono essere depositate nella Segreteria comunale a disposizione dei Consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame.

ARTICOLO 15 ADUNANZE DI PRIMA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non è validamente costituito e non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune; tale quorum dev'essere assicurato per tutte le sedute.
2. Nel caso in cui trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
3. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di 1^a e 2^a convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale, al fine di verificare la sussistenza del numero legale.

ARTICOLO 16 ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pur essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purchè intervengano almeno quattro membri del Consiglio.

4. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:
 - La costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
 - Lo statuto delle aziende speciali;
 - La partecipazione a società di capitali;
 - L'assunzione diretta di pubblici servizi;
 - La disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
 - I bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;
 - I programmi di opere pubbliche;
 - Il Conto consuntivo;
 - I regolamenti;
 - L'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
 - La disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale;
 - Le piante organiche e le relative variazioni;
 - La contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - L'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Collegio dei Revisori dei Conti;
 - L'adozione e le varianti al P.R.G.;
 - L'approvazione di convenzioni con enti pubblici o privati.
5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ARTICOLO 17 COMPORTEMENTO DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
2. Il Presidente, durante le sedute del Consiglio comunale, mantiene l'ordine, fa osservare il presente Regolamento, concede la parola, pronuncia il risultato delle votazioni.
3. Spetta al Presidente, richiamare i consiglieri che, con il loro contegno, turbano l'ordine della seduta.
4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

ARTICOLO 18 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE RISPETTO AL PUBBLICO

1. Il pubblico che assiste alle sedute nello spazio ad esso riservato, deve rimanere in silenzio ad astenersi da ogni comportamento che crei turbativa al corretto ed ordinato svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale.

2. Il Presidente sospende la seduta e ordina l'allontanamento di chiunque turbi l'ordine.
3. In caso di oltraggio fatto al Consiglio o a qualunque dei suoi membri nell'espletamento delle loro funzioni, il Presidente provvede a denunciare l'autore all'autorità giudiziaria competente.

ARTICOLO 19 VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

1. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario Comunale che ha la responsabilità della redazione del verbale.

ARTICOLO 20 AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA

1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.

ARTICOLO 21 DIRITTO DI PAROLA

1. Può essere concesso il diritto di parola a non Consiglieri.
2. Tale diritto è concesso dal Presidente dell'assemblea comunale previo parere espresso alla conferenza dei Capigruppo di cui al precedente articolo 11.
3. Il diritto di parola potrà essere concesso, per un tempo prestabilito a un rappresentante di cittadini che in forma associata abbiano presentato proposte di deliberazione, o petizioni per attivare iniziative di interesse collettivo; allo stesso viene concesso il diritto di replica.

ORDINE DEI LAVORI

ARTICOLO 22 I CONSIGLIERI SCRUTATORI

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.
2. La regolarità delle votazioni palesi e il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

ARTICOLO 23 COMUNICAZIONI

1. Concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.

ARTICOLO 24 INTERROGAZIONI INTERPELLANZE E O.D.G.

1. La trattazione delle interrogazioni avviene esclusivamente nelle adunanze ordinarie, nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.
2. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione.
3. L'interrogazione è sinteticamente illustrata nell'ordine dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione il Presidente può dare direttamente risposta alla interrogazione o demandare all'Assessore delegato per materia di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di cinque minuti.
4. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni.
5. Complessivamente ciascun gruppo consiliare avrà a disposizione quindici minuti per la trattazione delle interrogazioni o delle interpellanze. Scaduto tale termine il Presidente fa concludere la discussione di quella che è da quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio Comunale.
6. Per le proposte che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio (i così detti ordini del giorno) non è necessaria la preventiva iscrizione degli argomenti da trattare all'ordine del giorno. Sono presentate in sede di comunicazione e i termini di discussione vengono decisi dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 25 ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizione decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

NORME PER LA DISCUSSIONE

ARTICOLO 26 NORME GENERALI

1. Nessuno può parlare senza aver chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente: il Consigliere parla rivolgendosi all'intero Consiglio anche quando si tratti di rispondere ad argomenti di altro Consigliere o di ribattere a riferimenti personali.
2. Nessuno può interloquire mentre altri ha la parola, né è permesso interrompere il Consigliere.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capogruppo o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo – può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.

4. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno. Trattandosi di argomenti di particolare rilevanza e complessità, il Consiglio Comunale, a maggioranza, può decidere di modificare i limiti di tempo.
5. Il Presidente e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione, senza interrompere l'oratore, con analoghi limiti di tempo.
6. I Consiglieri durante i loro interventi devono attenersi all'oggetto posto in discussione.
7. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto, purché ciascun gruppo abbia espresso la propria opinione in ordine all'argomento.
8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata del Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione.
9. Il Consigliere che intenda far risultare a verbale la propria dichiarazione di voto, deve consegnare copia scritta al Segretario comunale prima della votazione.
10. Contro ogni determinazione del Presidente circa l'ordine e la disciplina dell'Assemblea, ciascun Consigliere ha facoltà di appellarsi al Consiglio che decide senza discussione per alzata di mano.
11. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

ARTICOLO 27 QUESTIONE PREGIUDIZIALE O SOSPENSIVA

1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si debba discutere perché mancano i requisiti normativi o vi è stata imprecisione nella formulazione dell'oggetto, o mancano i presupposti formali o procedurali, o la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba essere rinviata al verificarsi di scadenze determinate, può essere proposta anche da un solo Consigliere prima o nel corso della discussione. Il tempo per l'illustrazione è di dieci minuti.
2. La questione è discussa prima che inizi o continui la discussione che comunque non può proseguire finché la questione non sia stata risolta.
3. In questi casi possono parlare dopo la proposta soltanto un oratore per gruppo, per non più di cinque minuti ciascuno. Il Consiglio decide per alzata di mano.

ARTICOLO 28 FATTO PERSONALE

1. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.
2. In questo caso, chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale: il Presidente decide. Se il Consigliere insiste, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o il Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

ARTICOLO 29
MOZIONE D'ORDINE

1. I richiami riguardanti il Regolamento o l'ordine del giorno, le modalità o le priorità di discussione o di votazione e le conseguenti proposte per un diverso e migliore ordine di lavori, hanno la precedenza sulla questione principale.
2. A tale riguardo il Consigliere può presentare una mozione d'ordine su cui possono parlare solo un oratore a favore e uno contro e per non più di cinque minuti ciascuno.
3. Il Consiglio decide per alzata di mano.

LE VOTAZIONI

ARTICOLO 30
VOTAZIONE PALESE

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese, per alzata di mano, salvo che metà dei Consiglieri presenti chiedono la votazione per appello nominale.
2. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
3. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazione per appello nominale è annotato a verbale.
4. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima gli astenuti ad indicare la loro posizione, poi a votare coloro che sono favorevoli e infine i contrari.
5. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione su invito del Presidente, anche i Consiglieri scrutatori.

ARTICOLO 31
VOTAZIONE SEGRETA

1. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
2. Quando la legge, lo Statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi un rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze.
3. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sia palese che segreta, sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

ARTICOLO 32
ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con la presenza prevista dal precedente articolo 22 e con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo che la legge o lo Statuto non richiedano maggioranze diverse.
2. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per la parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

ARTICOLO 33
DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

1. Nel caso d'urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, a norma dell'art. 20, comma 3 dello Statuto.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

ARTICOLO 34
PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Il risultato della votazione del Consiglio è proclamato dal Presidente.
2. Quando si verificano irregolarità nelle votazioni, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare e dispone l'immediata rinnovazione.

TERMINE DELL'ADUNANZA

ARTICOLO 35
ORARIO DI CHIUSURA DEI LAVORI E CONTINUAZIONE

1. Di norma i lavori del Consiglio comunale terminano alle ore 24.00.
2. Il Consiglio può decidere nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolarmente importanza od urgenza.
3. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita e al compimento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti, il Presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in mancanza, fissando la data in cui il Consiglio sarà aggiornato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno senza bisogno di ulteriore convocazione, fatta eccezione per i Consiglieri assenti.
4. Nella seduta del Consiglio Comunale riconvocato per completare la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, non possono essere riproposte interrogazioni, salvo quelle urgenti.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 36 INTERPRETAZIONE DELLE NORME

1. L'interpretazione del presente Regolamento è demandata al Consiglio Comunale.

ARTICOLO 37 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato

ARTICOLO 38 DIFFUSIONE

1. Copia del presente Regolamento è inviata a cura del Sindaco ai Consiglieri Comunali.
2. Copia del Regolamento dovrà essere depositato nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale.

INDICE

Articolo 1	Pag. 2
Articolo 2	Pag. 2
Articolo 3	Pag. 2
Articolo 4	Pag. 3
Articolo 5	Pag. 3
Articolo 6	Pag. 3
Articolo 7	Pag. 4
Articolo 8	Pag. 4
Articolo 9	Pag. 4
Articolo 10	Pag. 5
Articolo 11	Pag. 5
Articolo 12	Pag. 6
Articolo 13	Pag. 6
Articolo 14	Pag. 7
Articolo 15	Pag. 7
Articolo 16	Pag. 7
Articolo 17	Pag. 8
Articolo 18	Pag. 8
Articolo 19	Pag. 9
Articolo 20	Pag. 9
Articolo 21	Pag. 9
Articolo 22	Pag. 9
Articolo 23	Pag. 9
Articolo 24	Pag. 10
Articolo 25	Pag. 10
Articolo 26	Pag. 10
Articolo 27	Pag. 11
Articolo 28	Pag. 11
Articolo 29	Pag. 12
Articolo 30	Pag. 12
Articolo 31	Pag. 12
Articolo 32	Pag. 13
Articolo 33	Pag. 13
Articolo 34	Pag. 13
Articolo 35	Pag. 13
Articolo 36	Pag. 14
Articolo 37	Pag. 14
Articolo 38	Pag. 14